

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"CASA DELLA RESISTENZA - ETS"

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1) È costituita l'Associazione "CASA DELLA RESISTENZA", quale Ente del Terzo Settore, in conformità al D. Lgs. 117/2017. L'associazione, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'associazione ha personalità giuridica.

Art. 2) Essa ha sede in Verbania. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta la modifica statutaria.

Art. 3) L'Associazione non ha fini di lucro e opera sul territorio della Regione Piemonte. L'Associazione intende perseguire, una o più attività di interesse generale ed in particolare:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Scopo primario dell'Associazione è la gestione della Casa della Resistenza, nonché dell'area monumentale "Sacramento di Fondotoce" il cui complesso viene denominato "Parco della Memoria e della Pace". In ossequio ai principi ed alle motivazioni per cui la Regione Piemonte, aderendo alle richieste delle organizzazioni della Resistenza (tra partigiani, patrioti, deportati, internati della comunità ebraica e dell'Istituto Storico della Resistenza e della Storia Contemporanea nel novarese e nel Verbano-Cusio-Ossola "Piero Fornara"), ha promosso l'edificazione e la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ha edificato la Casa della Resistenza a Fondotoce di Verbania, l'Associazione si impegna a svolgere opera di ricerca e divulgativa per la conoscenza in campo culturale, scolastico e turistico del Sacramento di Fondotoce e dei servizi offerti dalla Casa della Resistenza.

L'Associazione si propone pertanto i seguenti scopi specifici:

- la raccolta, archiviazione e catalogazione di documenti storici della lotta partigiana e del novecento in generale;
- la formazione e la gestione di una biblioteca te-

matica con testi e documenti degli archivi privati relativi al periodo storico della resistenza e delle guerre del novecento affidati all'Associazione;

- la predisposizione di strumenti quali mostre, filmati, libri, schede informative e tutto quanto sia ritenuto utile e necessario per approfondire e far meglio conoscere la storia ed in particolare la storia della Resistenza specificatamente nel novarese e nel Verbano-Cusio-Ossola nonché il significato universale dei valori di libertà, di giustizia, di democrazia e di pace dei simboli monumentali dei quali è custode;

- l'organizzazione di convegni di studio, seminari, lezioni, incontri, atti a consentire lo scambio culturale e l'approfondimento critico intorno ai temi della lotta di liberazione e più in generale intorno alle problematiche storiche e storiografiche relative al ventesimo secolo; tutelare e diffondere i principi di unità e di uguaglianza fondanti e fondamentali della Costituzione Italiana; diffondere la cultura della condanna di ogni forma di pensiero e propaganda atta a negare il ruolo della lotta di liberazione dell'Italia;

- contribuire alla promozione e alla conoscenza delle diverse possibilità turistico culturali offerte dal territorio del Verbano-Cusio-Ossola a partire

dalle esistenti esposizioni permanenti di Ornavasso, Villadossola e Domodossola fino ad arrivare all'individuazione ed alla valorizzazione di veri e propri "itinerari della Resistenza";

- realizzare forme di gemellaggio, collaborazione e di interscambi informativi con analoghe strutture rappresentative di luoghi simbolici in Italia e all'estero;

- organizzare concorsi, borse di studio e viaggi culturali per studenti o gruppi di cittadini;

- provvedere alla gestione della Casa della Resistenza, affidata in comodato dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola all'Associazione stessa, con apposita convenzione;

- promuovere l'informazione sui programmi e sulle attività svolte di rilevanza nazionale e locale, anche in collaborazione con gli enti locali, la scuola e le comunità locali, gli enti culturali e le sezioni turistiche del Verbano-Cusio-Ossola a tale scopo curando la pubblicazione di un idoneo strumento periodico, sottoposto al controllo degli Organi dell'Associazione.

L'Associazione, per quanto concerne l'attuazione dei programmi di attività sopra descritti, usufruirà delle quote associative dei singoli soci e degli Enti associati, nonché dei contributi e dei lasciti

ad essa devoluti, impegnandosi per l'uso corretto delle strutture della Casa della Resistenza e dell'area monumentale circostante, in diretto e costante rapporto di collaborazione con l'amministrazione Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola.

L'Associazione adotta un labaro che la rappresenta nelle pubbliche manifestazioni. Esso riporta in bianco la scritta Casa della Resistenza, Parco della Memoria e della Pace e, come simboli, i colori dei fazzoletti delle Formazioni Partigiane, l'Emblema dei Deportati Militari, Ebrei, Civili, la Bandiera della Pace, quella dell'Europa Unita con all'interno la Bandiera Italiana.

L'Associazione intende svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, queste ultime secondarie e strumentali, finalizzate alla realizzazione dell'attività istituzionali e al sostentamento della "Casa" nonché al raggiungimento dello scopo primario dell'Associazione. In particolare intende:

- affittare la sala convegni;
- mettere a disposizione la "Casa" e/o i servizi da essa forniti per organizzare incontri scolastici, convegni culturali o attività universitarie.

Le attività diverse da quelle di interesse generale, non espressamente elencate, potranno essere delibe-

rate dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi istituzionali e del sostentamento economico dell'Associazione, essa potrà promuovere una raccolta fondi, anche di natura privata.

L'Associazione per lo svolgimento della propria attività potrà avvalersi della collaborazione gratuita di volontari. Sono considerati volontari coloro che per libera scelta ed in modo personale, svolgono attività spontaneamente e gratuitamente. L'Associazione iscriverà il volontario, che presta attività in modo non occasionale, in un apposito registro, inoltre provvederà ad assicurarli contro il rischio infortuni e malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita nemmeno in modo indiretto. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,

purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi con gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4) Il patrimonio è costituito:

A) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

B) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;

C) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dalle risorse derivanti da manifestazioni e da partecipazioni ad esse e dalle gestioni di cui alle attività previste all'art. 3;

c) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5) L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SOCI

Art. 6) L'Associazione è composta da soci ordinari e da soci di diritto.

Sono soci di diritto i fondatori, l'A.N.P.I., l'Associazione Raggruppamento Divisione Patrioti "Alfredo di Dio" - F.I.V.L., la F.I.A.P., l'A.N.E.D., l'A.N.E.I., la Comunità Ebraica e l'Istituto Storico della Resistenza e della Storia Contemporanea nel novarese e nel Verbano-Cusio-Ossola "Piero Fornara", le Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola e il Comune di Verbania. Sono soci ordinari le persone e/o gli Enti la cui domanda di ammissione sarà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che ver-

seranno all'atto di ammissione la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, possono essere deliberate solamente dal Consiglio di Amministrazione eletto.

Art. 7) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità qualora il socio non abbia provveduto al pagamento della quota entro il 31 dicembre dell'anno solare in corso o per indegnità anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberata dall'Assemblea dei Soci, per gravi motivi.

La qualità di socio non è trasmissibile.

AMMINISTRAZIONE

Art 8) L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 18 (diciotto) membri effettivi e da 3 (tre) membri supplenti, eletti dall'assemblea dei soci tra i soci stessi, per la durata di tre anni; i membri supplenti subentrano in caso di impedimento motivato, di dimissioni o decesso di un Consigliere effettivo. I consiglieri devono essere soci o mandatari di enti soci. Gli enti pubblici non possono fare parte del consiglio di ammi-

nistrazione.

Art. 9) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per l'opera prestata salvo il rimborso delle spese sostenute per adempimento degli incarichi specifici ad essi affidati dal Consiglio.

Art. 10) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità o, nell'ordine, dal Consigliere più anziano.

Delle riunioni verrà redatto su un apposito libro, il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11) Il Consiglio è investito di tutti i poteri

per la gestione ordinaria dell'Associazione. Procede in particolare alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione sulla base del contratto collettivo nazionale di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione nomina una o più commissioni scientifiche e di programmazione con poteri propositivi e consultivi per la scelta, la predisposizione e l'organizzazione dei servizi in campo culturale. Il Consiglio provvederà altresì a designare il presidente delle commissioni che ne disporrà la convocazione. I membri della o delle commissioni dureranno in carica tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che li avrà eletti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, con le stesse modalità di cui al comma precedente, una commissione cui è affidato il compito di realizzare gli obiettivi del disciolto Comitato Unitario della Resistenza.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare al suo interno un Comitato Esecutivo determinandone composizione, competenze e modalità di funzionamento.

Art. 12) Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento uno dei Vice Presidenti, in ordine di anzianità, rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deli-

berazioni dell'Assemblea e del Consiglio ed in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica nella prima riunione del Consiglio stesso. L'intervento anche di uno solo dei Vice Presidenti, fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ASSEMBLEA

Art. 13) L'Assemblea è composta dalla generalità dei Soci dell'Associazione.

Sono ammessi a votare in assemblea soltanto coloro che risultino soci al 31.12 dell'anno precedente o che abbiano acquisito la qualifica di socio entro il 31 gennaio dell'anno in corso, fatto salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 6 del presente statuto per gli anni in cui si elegge il Consiglio dell'Associazione.

I soci sono convocati dal Consiglio in Assemblea presso la Casa della Resistenza almeno una volta all'anno entro il 31 marzo mediante comunicazione scritta e/o messaggio di posta elettronica diretti a ciascun socio e/o mediante affissione nell'Albo dell'Associazione presso la sede o sul proprio sito internet o con altri mezzi informatici/postali, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve essere con-

vocata anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C..

Il Consiglio tuttavia può sempre convocare i soci in Assemblea ogni qualvolta se ne presenti la necessità, mediante comunicazione scritta al domicilio dei soci, nei termini di cui sopra.

Art. 14) L'Assemblea ordinaria delibera l'elezione del Consiglio Direttivo, l'approvazione del programma di bilancio e sul bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei Revisori contabili, sulla nomina dei Probiviri. L'Assemblea straordinaria viene proposta ogni volta che sia necessario per le esigenze dell'Ente. Delibera sulle richieste di modifica dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore e comunque su ogni provvedimento eccedente l'ordinaria amministrazione e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Le delibere assembleari verranno pubblicate nell'Albo dell'Associazione o sul proprio sito internet per 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data dell'Assemblea.

I bilanci e i rendiconti verranno pubblicati nell'Albo dell'Associazione o sul proprio sito o depo-

sitati presso la sede dell'Associazione, per 10 (dieci) giorni consecutivi prima dell'Assemblea di approvazione.

E' vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 15) Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale e i soci di diritto. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può rappresentare al massimo altri cinque soci.

Art. 16) L'Assemblea elegge fra i partecipanti un Presidente e su proposta di questo, un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea deve constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto dei soci di intervento alla Assemblea. Delle riunioni di questa è redatto un processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Il

verbale è trascritto in apposito registro.

Art. 17) L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e se la votazione conta la maggioranza dei voti presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le delibere aventi ad oggetto atti di disposizione patrimoniale o modifiche dell'atto costitutivo o statutarie, occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 18) Il Collegio dei Revisori, costituito da tre membri e due supplenti nominati dall'Assemblea, controlla la gestione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige le relazioni ai bilanci ed accerta la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e dura in carica tre esercizi. I Revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti ispettivi e di controllo.

Il Collegio eleggerà nel suo seno il Presidente.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI: CONTROVERSIE

Art. 19) Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e l'Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte, quando giuridicamente possibile, con

esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri eletto dall'Assemblea per un triennio, che giudicherà pro bono et aequo senza formalità di procedura e con lodo inappellabile. Il Collegio eleggerà nel suo seno il Presidente.

SCRITTURE CONTABILI, BILANCIO E LIBRI SOCIALI

Art. 20) L'associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie ai fini della redazione del bilancio. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale. Qualora le entrate dell'associazione risultino inferiori a 220.000 euro (duecentoventimila euro) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.4 dello statuto con una annotazione in calce

al rendiconto per cassa. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. Il bilancio verrà depositato presso il RUNTS con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 21) L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di eventuali altri organi sociali.

SCIoglimento

Art. 22) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, così come disposto dall'art. 45 del D. Lgs. 117/2017.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dimesso, dovranno essere destinati ad altri enti non

commerciali con finalità analoghe, oppure a fini di generale e pubblica utilità, salvo eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

f)

f) Monica Gramatica Notaio